

Assoggettamento delle persone giuridiche a un'imposta di culto

Accettata dal Popolo
il 26 ottobre 1958¹

Art. 1

Sono soggette all'imposta di culto le società anonime, le società in accomandita per azioni, le società a garanzia limitata, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni, gli enti e istituti di diritto pubblico tenuti a versare un'imposta sulla sostanza e sul reddito a norma della legge cantonale sulle imposte.

Sono esenti dall'imposta di culto le persone giuridiche a scopo confessionale nonché le scuole, gli ospedali, le case di riposo e simili su base confessionale, che non hanno scopi lucrativi.

Art. 2

A favore delle Chiese riconosciute dallo Stato contemporaneamente alle imposte cantonali il Cantone riscuote dalle persone giuridiche previste nell'art. 1 una sovrimposta annua del 10,5% dell'imposta cantonale semplice sull'utile e sul capitale.

Si applicano per analogia le disposizioni della legge cantonale sulle imposte.

Art. 3

Il ricavo della sovrimposta va ripartito fra le due Chiese in ragione del numero dei loro adepti nel Cantone quale risulta dall'ultimo censimento federale.

Gli organi competenti delle Chiese regolano l'uso di questi mezzi finanziari.

Art. 4

Questa legge entra in vigore il 1. gennaio 1959.

¹ con revisione dell'art. 2 cpv. 2 del 30 novembre 2003